

## LE SCADENZE DI LUGLIO 2020

LUGLIO

**15 mercoledì**

*Termine entro il quale:*

- ☀ le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*. Secondo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.r. n. 544 del 1999, questi soggetti devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro 15 giorni del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato.

LUGLIO

**16 giovedì**

*Termine entro il quale:*

- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente* e assimilati corrisposti nel mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento delle ritenute* trattenute sui compensi corrisposti per *attività sportive dilettantistiche* (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- ☀ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6006);
- ☀ va effettuato il *versamento dei contributi Enpals* dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- ☀ va effettuato il *versamento dei contributi Inps* dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte il mese precedente;

- ☀️ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
- ☀️ *le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al *modello Unico 2020* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno già effettuato il primo *versamento* entro il 30 giugno 2020 devono versare la *2° rata delle imposte Ires* a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020;
- ☀️ *le persone fisiche, titolari di partita iva*, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno effettuato il primo *versamento* entro il 30 giugno 2020 devono versare la *2° rata delle imposte Ires* a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020.
- ☀️ va effettuato il versamento per la *regolarizzazione dei versamenti d'imposta e ritenute non effettuati* o effettuati in misura insufficiente *entro il 16 giugno* scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza) con pagamento di sanzione ridotta più gli interessi legali.

**LUGLIO**  
**20 lunedì**

*Termine entro il quale:*

- ☀️ va effettuato il *versamento dell'imposta di bollo* relativa alle *fatture elettroniche* emesse nel I e II trimestre 2020 se complessivamente l'imposta da versare risulta essere superiore ad € 250;
- ☀️ *le persone fisiche titolari di partita iva*, le società semplici, *le società di persone* e soggetti equiparati, *tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2020 *devono versare*, in un'unica soluzione o come 1° rata le imposte *irpef a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020* senza alcuna maggiorazione (*termine così prorogato rispetto alla scadenza originaria*);
- ☀️ *i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali, tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, che presentano il Modello Unico 2020 con periodo d'imposta coincidente con l'anno *devono versare* in un'unica soluzione o come 1° rata delle *imposte Ires a titolo di saldo per l'anno 2019 e Ires a titolo di 1° acconto per l'anno 2020* senza alcuna maggiorazione (*termine così prorogato rispetto alla scadenza originaria*);
- ☀️ i soggetti iscritti *alla camera di commercio, tenuti alla compilazione dei modelli ISA*, devono versare il *diritto annuale* (cod trib. 3850 diritto camerale) senza alcuna maggiorazione (*proroga collegata a quella concessa per il pagamento delle imposte di cui ai due punti precedenti*);

## LUGLIO

# 27 lunedì

*(scadenza naturale del 25 luglio che slitta a lunedì 27 essendo il 25 luglio sabato)*

*Termine entro il quale:*

- ✿ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*);
- ✿ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel trimestre precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti trimestrali (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*).

## LUGLIO

# 30 giovedì

*Termine entro il quale:*

- ✿ *Le persone fisiche non titolari di partita iva che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2020 e che non hanno già versato le imposte alla scadenza del 30 giugno devono versare, in un'unica soluzione o come 1° rata le imposte a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,4%;*
- ✿ *Le persone fisiche titolari di partita iva, i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali e le società di persone che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2020 e che non sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, se non hanno già versato le imposte alla scadenza del 30 giugno devono versare, in un'unica soluzione o come 1° rata le imposte a titolo di saldo per l'anno 2019 e di 1° acconto per l'anno 2020 con la maggiorazione dello 0,4%;*
- ✿ *I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2020 il pagamento rateale devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto.*
- ✿ *i titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio;*

LUGLIO

**31 venerdì**

*Termine entro il quale:*

- ☀ i datori di lavoro devono *presentare* in via *telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di giugno;
- ☀ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione di acquisti intracomunitari* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva ;
- ☀ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;